

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 99/CDN **(2008/2009)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, Presidente; dall' Avv. Augusto De Luca, dall' Avv. Fabio Micali, Componenti; dal Sig. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA, dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra e del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 10 giugno 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(166) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MIRKO MANCINI, FRANCESCO FRIONI e ALESSIO CARLINI (già ASD Ferentino attualmente tesserati AS Boville Ernica), MANUEL VIRGILI e ANDREA CUCCHI (tesserati ASD Ferentino), FRANCESCO AMBRIFI e ALESSANDRO SANTOPADRE (già ASD Ferentino, attualmente tesserati ASD Morolo Calcio), DAMIANO MEREU (già ASD Ferentino, attualmente tesserato Morro D'Oro Calcio Srl), ANDREA FLAVI (già ASD Ferentino, attualmente tesserato Pol. Montorotondo Calcio Srl), STEFANO ELIO RADIO (già ASD Ferentino, attualmente tesserato Albignasego Calcio Srl), VITTORIO COZZELLA, AUGUSTO LIBERATORI (Presidente, all'epoca dei fatti, della Soc. ASD Ferentino) E DELLA SOC. ASD FERENTINO (nota n. 4018/1458pf07-08/GR/mg del 26.1.2009).

Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 26.1.2009 nei confronti dei Sig.ri Mirko Mancini, Francesco Frioni e Alessio Carlini, Manuel Virgili e Andrea Cucchi, Francesco Ambrifi e Alessandro Santopadre, Damiano Mereu, Andrea Flavi, Stefano Elio Radio, Vittorio Cozzella, Augusto Liberatori e della Soc. ASD Ferentino.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Vittorio Cozzella tramite il proprio legale, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, uno dei deferiti, ossia il Sig. Vittorio Cozzella ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 C.G.S. (“pena base per il Cozzella inibizione per mesi 6 diminuita ai sensi dell'art. 24 C.G.S. a mesi 4 di inibizione ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 23 C.G.S. a mesi 3 di inibizione”;

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) al Sig. Vittorio Cozzella. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il deferimento.

Con riferimento agli altri deferiti la Commissione osserva che a seguito della denuncia-esposto inviata dalla Società ASD Ferentino, in data 3 aprile 2008, il Procuratore Federale con provvedimento del 26 gennaio 2009 ha deferito a questa Commissione i calciatori, tesserati per la predetta Società all'epoca dei fatti: Sig.ri Mancini Mirko, Virgili Manuel, Cucchi Andrea, Frioni Francesco, Ambrifi Francesco, Mereu Damiano, Santopadre Alessandro, Flavi Andrea, Radio Stefano e Carlini Alessio per rispondere tutti della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver omesso di partecipare ad una seduta di allenamento disposta dalla Società di appartenenza, tutto in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva; il Sig. Liberatori Augusto, Presidente all'epoca dei fatti della ASD Ferentino, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere effettuato dichiarazioni mendaci, relativamente al comportamento dei giocatori del Ferentino, in occasione del minacciato "sciopero" e della durata di astensione dagli allenamenti, tutto ciò in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva; la Società ASD Ferentino per rispondere della violazione di cui all'art. 4 comma 1 e 2, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva per quanto ascritto al proprio Presidente, dirigente e tesserati.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di tre giornate di squalifica per i calciatori già indicati in epigrafe, l'inibizione per mesi sei al Presidente Sig. Augusto Liberatori, nonché l'ammenda di Euro 2.500,00 per la società Ferentino.

E'comparso altresì il difensore di tutti i calciatori deferiti meglio indicati in epigrafe, ad esclusione del Sig. Mereu Damiano, il quale, riportandosi alla memoria, depositata nei termini, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni nella stessa riportate.

I motivi della decisione.

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti rileva quanto segue.

Dalla relazione della Procura Federale, e dagli atti allegati appare del tutto pacifica ed evidente la responsabilità dei soggetti deferiti. Infatti, dalla relazione del collaboratore della Procura Federale e dall'esame dei calciatori deferiti, emerge senza ombra di dubbio che l'astensione dei giocatori dall'allenamento ha trovato riscontro oggettivo solo relativamente alla data del 25 marzo 2008, e che tale astensione era stata posta in essere solo per l'esonero dell'allenatore, e non per altre pretestuose motivazioni oggi addotte a loro difesa,

lamentando tra l'altro il loro diritto allo "sciopero", sancito dalla Costituzione (ma non previsto dal nostro ordinamento e dal vigente C.G.S.). La responsabilità del Presidente, Sig. Liberatori Augusto, emerge dalle dichiarazioni mendaci rese al collaboratore della Procura Federale, in ordine sia alle modalità di protesta dei suoi giocatori, in relazione ai fatti di cui all'esposto dallo stesso presentato, che relativamente alla posizione di effettivo direttore sportivo del Sig. Vittorio Cozzella in ambito societario.

La Società è quindi chiamata a rispondere, per responsabilità diretta ed oggettiva, esclusivamente per il comportamento addebitabile al suo Presidente, Dirigente e Tesserati.

Il dispositivo.

Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per una gara effettiva di campionato per i calciatori Mirko Mancini, Francesco Frioni e Alessio Carlini, Manuel Virgili e Andrea Cucchi, Francesco Ambrifi e Alessandro Santopadre, Damiano Mereu, Andrea Flavi, Stefano Elio Radio; l'inibizione per mesi 6 (sei) al Presidente Sig. Augusto Liberatori e l'ammenda di € 1000,00 (mille/00) per la Società ASD Ferentino.

(151) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCO DI SANTE (già Presidente AS Girls Roseto), MARCO POMPA (tecnico tesserato AS Girls Roseto), FRANCO FELIZIANI (Presidente ASD New Life Giulianova), DEBORAH SALVATORI RINALDI (già tesserata AS Girls Roseto), VALERIA DE ASCENTIIS, MARIA ROMANO, ALESSIA BIONDI, FRANCESCA LOCCI, ASIA D'INNOCENZO, SILVIA FUGARO, JESSICA CALABRESE, MONICA SCHIAVI, ALESSANDRA BOCCABIANCA e CHIARA FANI' (tesserate ASD New Life Giulianova), FEDERICA DI CRISCIO (tesserata AS Girls Roseto) E DELLE SOC. AS GIRLS ROSETO e ASD NEW LIFE GIULIANOVA (nota n. 4319/115pf07-08/GR/en del 5.2.2009).

Il deferimento.

La Procura Federale deferiva a questa Commissione:

- Il Sig. Franco Di Sante, già Presidente A.S. Girls Roseto;
- Il Sig. Marco Pompa, tecnico tesserato A.S. Girls Roseto;
- Il Sig. Franco Feliziani, Presidente A.S.D. New Life Giulianova;
- La Sig.ra Deborah Salvatori Rinaldi, già tesserata A.S. Girls Roseto;
- La Sig.ra Valeria De Ascentiis tesserata A.S.D. New Life Giulianova;
- La Sig.ra Maria Romano tesserata A.S.D. New Life Giulianova;
- La Sig.ra Alessia Biondi tesserata A.S.D. New Life Giulianova;
- La Sig.ra Locci Francesca tesserata A.S.D. New Life Giulianova;
- La Sig.ra Asia D'Innocenzo tesserata A.S.D. New Life Giulianova;
- La Sig.ra Silvia Fugaro tesserata A.S.D. New Life Giulianova;
- La Sig.ra Jessica Calabrese tesserata A.S.D. New Life Giulianova;
- La Sig.ra Monica Schiavi tesserata A.S.D. New Life Giulianova;
- La Sig.ra Alessandra Boccabianca tesserata A.S.D. New Life Giulianova;
- La Sig.ra Chiara Fanì tesserata A.S.D. New Life Giulianova;
- La Sig.ra Federica Di Criscio tesserata A.S.D. New Life Giulianova;
- Le Società A.S. Girls Roseto e A.S.D. New Life Giulianova,

con relativa contestazione per i deferiti, della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art. 34 del Regolamento della LND, per comportamenti non regolamentari; e per le società AS Girls Roseto e ASD New Life Giulianova, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per i comportamenti posti in essere dai rispettivi presidenti e tesserati, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S.

Le memorie difensive.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, il Signor Franco Di Sante, quale Presidente A.S. Girls Roseto, i Signori Marco Pompa quale tecnico tesserato per l'A.S. Girls Roseto, il Sig. Franco Feliziani quale Presidente della A.S.D. New Life Giulianova, le calciatrici, Silvia Fugaro, Asia D'Innocenzo, Jessica Calabrese, Alessandra Boccabianca, Monica Schiavi, Chiara Fani, Maria Romano, Alessia Biondi, Francesca Locci, Federica Di Criscio e le società A.S.D. New Life Giulianova e la A.S. Girls Roseto, facevano pervenire delle memorie difensive, predisposte al fine di contestare gli addebiti loro mossi.

Il dibattimento.

All'odiernariunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni per i Sig.ri: Franco Di Sante, già Presidente A.S. Girls Roseto, la sanzione dell'inibizione per anni cinque e richiesta di radiazione al termine della stessa; il Sig. Marco Pompa, tecnico tesserato A.S. Girls Roseto la sanzione della squalifica di mesi dodici; per il Sig. Franco Feliziani quale Presidente A.S.D. New Life Giulianova, la sanzione dell'inibizione per mesi dodici; la Sig.ra Deborah Salvatori Rinaldi, già tesserata A.S. Girls Roseto, la sanzione della squalifica per due giornate; la Sig.ra Valeria De Ascentiis tesserata A.S.D. New Life Giulianova, la sanzione della squalifica per tre giornate; la Sig.ra Maria Romano tesserata A.S.D. New Life Giulianova la sanzione della squalifica per quattro giornate; la Sig.ra Alessia Biondi tesserata A.S.D. New Life Giulianova la sanzione della squalifica per quattro giornate; la Sig.ra Francesca Locci tesserata A.S.D. New Life Giulianova la sanzione della squalifica per quattro giornate; la Sig.ra Asia D'Innocenzo tesserata A.S.D. New Life Giulianova la sanzione della squalifica per quattro giornate; la Sig.ra Silvia Fugaro tesserata A.S.D. New Life Giulianova la sanzione della squalifica per quattro giornate; la Sig.ra Jessica Calabrese tesserata A.S.D. New Life Giulianova la sanzione della squalifica per quattro giornate; la Sig.ra Monica Schiavi tesserata A.S.D. New Life Giulianova la sanzione della squalifica per quattro giornate; la Sig.ra Alessandra Boccabianca tesserata A.S.D. New Life Giulianova la sanzione della squalifica per quattro giornate; la Sig.ra Chiara Fani tesserata A.S.D. New Life Giulianova la sanzione della squalifica per quattro giornate; la Sig.ra Federica Di Criscio tesserata AS Girls Roseto, la sanzione della squalifica per tre giornate; la Società A.S. Girls Roseto la sanzione di punti dieci di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione calcistica e dell'ammenda di Euro 5.000,00 e per la A.S.D. New Life Giulianova, la sanzione della penalizzazione di punti cinque da scontarsi nella prossima stagione calcistica e dell'ammenda di Euro 1.000,00.

Sono altresì comparsi i difensori dei deferiti, Sig. Franco Di Sante, Sig. Franco Feliziani, delle calciatrici, Silvia Fugaro, Asia D'Innocenzo, Jessica Calabrese, Alessandra

Boccabianca, Monica Schiavi, Chiara Fani, Maria Romano, Alessia Biondi, Francesca Locci, Federica Di Criscio e delle società A.S.D. New Life Giulianova e della A.S. Girls Roseto, nonché della calciatrice Rinaldi Deborah, i quali si sono riportati alle memorie difensive già depositate in atti ed hanno richiesto il proscioglimento dei propri assistiti dagli addebiti loro ascritti.

I motivi della decisione.

La Commissione Disciplinare, in base ai fatti ed alle prove prodotte dalla Procura Federale, posti a fondamento della richiesta del deferimento, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

nel presente procedimento si è contestato alla Sig.ra Deborah Salvatori Rinaldi, già tesserata A.S. Girls Roseto, di aver falsificato le firme dei genitori su un documento ufficiale; al Signor Franco Di Sante di essersi avvalso di un accordo economico stipulato in sua presenza con firme false dei genitori di una calciatrice ed inoltre di aver schierato nelle fila della propria società, alcune giocatrici non in regola con il tesseramento o addirittura tesserate con un'altra società; alle calciatrici: Sig.ra Valeria De Ascentiis, Sig.ra Maria Romano, Sig.ra Alessia Biondi, Sig.ra Francesca Locci, Sig.ra Asia D'Innocenzo, Sig.ra Silvia Fugaro, Sig.ra Jessica Calabrese, Sig.ra Monica Schiavi, Sig.ra Alessandra Boccabianca, Sig.ra Chiara Fani, Sig.ra Federica Di Criscio, di aver preso parte alla gara "Girls Roseto - Ariete Femminile", disputata il 7 gennaio 2007 a Chieti, valevole per la Coppa Italia, nelle fila della squadra AS Girls Roseto, non essendo tesserate con quest'ultima squadra. E' stato contestato inoltre che i fatti indicati sono stati posti in essere altresì con la partecipazione del Sig. Marco Pompa, tecnico tesserato con la AS Girls Roseto, e del Presidente della ASD New Life Giulianova, Sig. Franco Feliziani.

Dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e dalle ammissioni delle stesse parti presenti al dibattimento i fatti contestati risultano pienamente provati, di modo che gli stessi vanno sanzionati con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art. 34 del Regolamento della LND, e per le società deferite AS Girls Roseto e ASD New Life Giulianova, la conseguente responsabilità diretta ed oggettiva, per i comportamenti posti in essere dai rispettivi presidenti e tesserati ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento dei deferimenti proposti dalla Procura Federale, infligge:

- al Signor Franco Di Sante, già Presidente A.S. Girls Roseto, peraltro già sanzionato per fatti analoghi, come da C.U. N°. 26/CDN del 25.1.2008, la sanzione dell'inibizione per anni 5 (cinque);
- al Sig. Marco Pompa, tecnico tesserato A.S. Girls Roseto, la sanzione della squalifica di mesi 12 (dodici);
- al Sig. Franco Feliziani, quale Presidente A.S.D. New Life Giulianova, la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei);
- alla Sig.ra Deborah Salvatori Rinaldi, già tesserata per la AS Girls Roseto, la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata;
- alla Sig.ra Valeria De Ascentiis, tesserata A.S.D. New Life Giulianova, la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate;

- alla Sig.ra Maria Romano tesserata A.S.D. New Life Giulianova, la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate;
- alla Sig.ra Alessia Biondi, tesserata A.S.D. New Life Giulianova, la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate;
- alla Sig.ra Francesca Locci, tesserata A.S.D. New Life Giulianova, la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate;
- alla Sig.ra Asia D'Innocenzo, tesserata A.S.D. New Life Giulianova, la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate;
- alla Sig.ra Silvia Fugaro, tesserata A.S.D. New Life Giulianova, la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate;
- alla Sig.ra Jessica Calabrese, tesserata A.S.D. New Life Giulianova, la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate;
- alla Sig.ra Monica Schiavi, tesserata A.S.D. New Life Giulianova, la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate;
- alla Sig.ra Alessandra Boccabianca, tesserata A.S.D. New Life Giulianova la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate;
- alla Sig.ra Chiara Fani, tesserata A.S.D. New Life Giulianova, la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate;
- alla Sig.ra Federica Di Criscio, tesserata A.S. Girls Roseto, la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata;
- alla Società A.S. Girls Roseto la sanzione di punti 10 (dieci) di penalizzazione, da scontarsi nella prossima stagione calcistica e dell'ammenda di Euro 1.000,00 (mille/00);
- alla A.S.D. New Life Giulianova, la sanzione della penalizzazione di punti 5 (cinque), da scontarsi nella prossima stagione calcistica e dell'ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00).

Il Presidente della CDN
Dott. Sabino Luce

“”

Publicato in Roma il 10 giugno 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTEFEDERALE
Giancarlo Abete